

STATUTO**INDICE – SOMMARIO****Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Principi generali e programmatici
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Rappresentanza della comunità
- Art. 4 - Sviluppo sociale, culturale ed economico
- Art. 5 - Tutela della salute dell'ambiente
- Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico-artistico e culturale
- Art. 7 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale
- Art. 8 - Sviluppo economico
- Art. 9 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone
- Art. 10 - Parità uomo-donna
- Art. 11 - Albo Pretorio ed informazione

**Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

- Art. 12 - Organi
- Art. 13 - Consiglio comunale
- Art. 14 - Competenze ed attribuzioni
- Art. 15 - Presidenza
- Art. 16 - Consiglieri
- Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 - Gruppi consiliari
- Art. 19 - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 20 - Commissioni consiliari, miste e consulte
- Art. 21 - Commissioni di controllo
- Art. 22 - Giunta comunale
- Art. 23 - Elezione e prerogative
- Art. 24 - Composizione
- Art. 25 - Mozione di sfiducia
- Art. 26 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 27 - Organizzazione della Giunta
- Art. 28 - Adunanze e deliberazioni
- Art. 29 - Attribuzioni
- Art. 30 - Sindaco
- Art. 31 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 32 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 33 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 34 - Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 35 - Dimissioni del Sindaco
- Art. 36 - Delegazioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 37 - Consiglieri incaricati
- Art. 38 - Vicesindaco

**Titolo III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art. 39 - Principi e criteri direttivi
- Art. 40 - Principi organizzativi
- Art. 41 - Funzione dirigenziale
- Art. 42 - Segretario Comunale
- Art. 43 - Direttore Generale
- Art. 44 - Rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale
- Art. 45 - Messo Comunale
- Art. 46 - Collaborazioni esterne
- Art. 47 - Servizi Pubblici comunali
- Art. 48 - Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art. 49 - Convenzioni
- Art. 50 - Consorzi
- Art. 51 - Accordi di programma

**Titolo IV
L'ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 52 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 53 - Procedimento di formazione dei regolamenti
- Art. 54 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 55 - Ordinanze

**Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 56 - Demanio e patrimonio
- Art. 57 - Contabilità e bilancio
- Art. 58 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 59 - Tesoreria

**Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I
Criteri direttivi**

- Art. 60 - Libere forme associative
- Art. 61 - Riunioni e assemblee
- Art. 62 - Consultazioni
- Art. 63 - Istanze
- Art. 64 - Petizioni
- Art. 65 - Proposte
- Art. 66 - Referendum
- Art. 67 - Effetti del Referendum
- Art. 68 - Azione popolare in giudizio
- Art. 69 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 70 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

**Capo II
Iniziativa politica ed amministrativa**

- Art. 71 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 72 - Difensore civico. Istituzione e finalità
- Art. 73 - Modalità di intervento del Difensore Civico
- Art. 74 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio comunale
- Art. 75 - Nomina-durata e requisiti Difensore Civico
- Art. 76 - Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza
- Art. 77 - Revoca
- Art. 78 - Ufficio
- Art. 79 - Trattamento economico

**Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 80 - Revisione dello Statuto
- Art. 81 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali e programmatici

1. La comunità locale è autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
7. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
8. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché da Regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2 - Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Statuto e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito di identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 3 - Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio Ordinamento.
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'Ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 4 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la

valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente Statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale.

3. A tal fine il Comune promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni culturali, sul territorio e sull'Amministrazione Comunale.

4. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche e con le associazioni sindacali e professionali locali.

5. Concorre a stabilire forme e canali di collegamento con Enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.

Art. 5 - Tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico-artistico e culturale

1. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.

2. Promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico e archeologico.

3. Favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero.

Art. 7 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

2. Favorisce la valorizzazione ed il recupero prudente del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

Art. 8 - Sviluppo economico

1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:

- a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

- b) promuove programmi atti a fornire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;

- c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

- d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico;

- e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra i lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 9 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del comune su cui è insediata la comunità di Vizzola Ticino ha un'estensione di kmq 7,90 e comprende le seguenti località:

- Vizzola Ticino;
- Castelnuovate.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo Civico sito in piazza G. Marconi n. 25. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 10 - Parità uomo-donna

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura e promuove la parità giuridica-sociale ed economica tra uomo e donna.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 11 - Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio e nelle sedi circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a qualsiasi forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 12 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 13 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determinando l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercitando il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art. 14 - Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi

di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15 - Presidenza

1. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco, se consigliere comunale; in caso di assenza, o di impedimento anche di questi, o nel caso in cui il Vicesindaco non sia consigliere comunale, dal consigliere anziano.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori nel rispetto del relativo Regolamento.

Art. 16 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

3. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga nei modi di legge.

4. Qualora, durante il mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Il Consiglio comunale, provvede alla sostituzione del consigliere sospeso ai sensi di legge.

Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento». Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più di un consigliere venga a trovarsi nella predetta condizione si costituisce un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve es-

sere data comunicazione scritta al Segretario comunale, da parte dei consiglieri comunali.

Art. 19 - Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 20 - Commissioni consiliari, miste e consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione:

A) commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali;

B) commissioni miste temporanee di studio e consulte.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal Regolamento.

Art. 21 - Commissioni di controllo

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari di controllo, indagine e garanzia.

2. La presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

3. Il Regolamento disciplinerà il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata.

Art. 22 - Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti di propria competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 23 - Elezione e prerogative

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli e coniugi e gli affini di I grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 24 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori. Questi ultimi possono essere nominati fra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consiglieri.

2. La determinazione del numero degli assessori spetta al Sindaco sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Gli assessori esterni sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 25 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 26 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- morte;
- dimissione;
- revoca;
- rimozione;
- decadenza.

2. Alla loro sostituzione provvede il Sindaco.

Art. 27 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta sono presentate le «linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo».

5. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento, vacanza della carica per morte, decadenza, rimozione, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 28 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vicesindaco o in assenza di entrambi dell'assessore più anziano di età.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Il Segretario, che partecipa alle riunioni di Giunta ne redige il verbale che sottoscrive assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza ed all'assessore più anziano di età.

Art. 29 - Attribuzioni

1. La Giunta comunale, in collaborazione con il Sindaco, è l'organo di governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.

2. Oltre agli atti per i quali la legge le attribuisce la competenza, la Giunta comunale compie anche i seguenti atti, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo:

a) adotta tutti gli atti generali del Comune che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;

b) approva i progetti preliminari e definitivi, che non comportano varianti urbanistiche, ed esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche;

c) autorizza a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere le liti, nominando altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;

d) approva su proposta del Sindaco, gli atti di indirizzo della gestione;

e) verifica la rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi di governo;

f) assume atto di indirizzo per il patrocinio comunale e per la concessione di contributi a favore di manifestazioni culturali, sociali, sportive, di beneficenza ad enti, organismi ed associazioni, soggetti privati, fermo restando che l'erogazione del contributo è del funzionario;

g) nomina i componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge, i regolamenti o il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata.

i) conferisce incarichi professionali per consulenze nonché per la progettazione di opere pubbliche e la relativa direzione dei lavori;

l) assume atto di indirizzo per i provvedimenti relativi alla stipulazione di polizze assicurative di competenza del funzionario;

m) adotta gli atti relativi alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;

n) assume atto di indirizzo per la concessione in uso degli immobili di proprietà comunale;

o) definisce la toponomastica stradale e l'intitolazione di edifici comunali;

p) nomina gli arbitri nei lodi arbitrali;

q) la determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto dell'ordinamento stabilito dal Consiglio comunale;

r) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nel rispetto della disciplina generale deliberata dal Consiglio;

s) le acquisizioni e le alienazioni immobiliari già previste in atti generali del Consiglio;

t) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

u) l'approvazione dei progetti obiettivi sia interni che esterni;

v) l'approvazione di convenzioni per la gestione di servizi con organismi di volontariato, società sportive e/o culturali e/o ecologico-sanitarie nell'ottica del principio di sussidiarietà.

z) adotta tutti gli atti attribuiti alla stessa dallo Statuto e/o dai regolamenti nel rispetto della suddivisione delle competenze politiche e di gestione.

Art. 30 - Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile.

5. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 31 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.

2. Nell'esercizio delle funzioni, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco:

a) emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico - amministrativo del Comune;

b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;

c) stare in giudizio per conto del Comune;

d) nominare e revocare i responsabili di servizio o degli uffici comunali anche al di fuori della dotazione organica ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici;

e) attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna;

f) sostituire temporaneamente il dirigente di una struttura organizzativa, che illegittimamente ometta o ritardi di compiere atti di sua competenza dopo avergli assegnato un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti di cui sopra, con altro di pari qualifica, con il Segretario comunale, con il Direttore Generale ove nominato o con soggetto esterno all'amministrazione all'uopo incaricato;

g) sostituire temporaneamente con altro di pari qualifica o con il Segretario comunale o con il Direttore Generale se nominato o con incaricato esterno all'amministrazione il Dirigente, quando in caso di conflitto di interesse, lo stesso ha l'obbligo di astenersi;

h) gestire il rapporto di lavoro del Segretario comunale per la parte che non è di competenza dell'agenzia dalla quale lo stesso dipende;

i) adottare gli atti comunali diversi da quelli generali, che non sono riservati dalla legge, o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza.

Art. 32 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 33 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede.

2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 34 - Funzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 35 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 36 - Delegazioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Oltre le deleghe previste dal presente Statuto, il Sindaco può conferire delega di Ufficiale di Stato Civile e/o di Ufficiale d'Anagrafe agli assessori, a consiglieri comunali e, limitatamente agli atti di nascita, morte e richieste di pubblicazioni di matrimonio e di Ufficiale d'Anagrafe al Segretario e/o dipendenti comunali.

Art. 37 - Consiglieri incaricati

1. È istituita la figura del consigliere incaricato.

2. Il Sindaco può conferire incarico ad uno o più consiglieri per la trattazione di materie specifiche.

3. Il consigliere incaricato riferisce al Sindaco per le materie di competenza.

Art. 38 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco

delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Titolo III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 39 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti e al Segretario comunale e al Direttore Generale se nominato.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 40 - Principi organizzativi

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

2. L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività denominati servizi, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.

3. In relazione alla particolare complessità dell'attività da svolgere, i servizi potranno ulteriormente articolarsi in unità operative denominate uffici.

4. La direzione generale del Comune può essere affidata dal Sindaco al Segretario comunale o ad altro soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità previa convenzione, secondo quanto previsto dalla legge.

Essa si svolge nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici.

5. Qualora non venga nominato il Direttore Generale, il vertice dell'organizzazione burocratica comunale è costituito dall'Ufficio di Segretario comunale che a tal fine assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune.

6. L'attività amministrativa comunale si svolge secondo un modello organizzativo che prevede relazioni funzionali tra le varie unità organizzative, oltreché tra il personale comunale e relazioni anche gerarchiche tra quest'ultimo, la dirigenza, il Segretario comunale e il Direttore Generale.

7. La dotazione organica del personale comunale deve essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.

Art. 41 - Funzione dirigenziale

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendo i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.

2. La funzione dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio. Nell'ambito di tale attività, spetta ai dirigenti:

a) acquisire ed impiegare le risorse strumentali per il normale funzionamento e mantenimento degli uffici e servizi comunali;

b) acquisire e gestire le risorse umane con riguardo

sia al loro impiego nell'organizzazione comunale, sia alla conduzione del loro rapporto di lavoro ad eccezione degli atti attribuiti dal presente Statuto alla competenza del Segretario comunale;

c) fornire assistenza tecnico-giuridica ai componenti gli organi istituzionali ed altri organismi comunali;

d) curare l'istruttoria e la fase attuativa di tutti gli atti ed adempimenti comunali;

e) dare attuazione delle leggi ed in genere dei provvedimenti normativi, che pongono a carico del Comune obblighi che non presuppongono per il loro adempimento ulteriori specifici provvedimenti di competenza degli organi istituzionali;

f) concludere e stipulare i contratti e le convenzioni nell'interesse del Comune;

g) presiedere le commissioni di gara e di concorso, quando il Segretario assume la veste di ufficiale rogante;

h) assumere tutti gli atti e provvedimenti amministrativi comunali non generali, che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente alla competenza degli organi istituzionali o che sono attuativi di atti generali comunali;

i) nominare i responsabili del procedimento;

l) esercitare le funzioni di responsabile di un tributo comunale;

m) compiere gli atti di gestione finanziaria;

n) partecipare alla predisposizione del bilancio e di ogni altro piano, programma, progetto, la cui attuazione è demandata al servizio di appartenenza;

o) svolgere, su incarico del Sindaco, funzioni vicarie di un altro dirigente;

p) reggere, se istituito, un ufficio del servizio in assenza del suo titolare;

q) compiere indagini amministrative su richiesta degli organi istituzionali;

r) su incarico del Sindaco, o su sua delega, rappresentare esternamente il Comune;

s) partecipare in qualità di esperti a commissioni, consulte od organismi comunali, se nominati dalla Giunta comunale.

3. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate.

4. Nell'esercizio della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato con l'atto di nomina, i dirigenti oltre a quanto sopra indicato assumono i provvedimenti previsti dalla legge, che non siano attribuiti al Segretario o al Direttore Generale, se nominato e in particolare:

- assumono atti e provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna;
- formulano pareri, proposte e diffide;
- promuovono verifiche, indagini ed audizioni;
- rilasciano attestati, certificazioni e comunicazioni;
- effettuano collaudi, verbalizzazioni, autenticazioni e legalizzazioni;
- rilasciano autorizzazioni, concessioni;
- emettono ordinanze, irrogano sanzioni etc.

5. I provvedimenti di competenza dirigenziale sono definitivi. I dirigenti possono delegare ai dipendenti assegnati al servizio, il compimento degli atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza di loro competenza.

6. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di servizio nominati dal Sindaco tra il personale comunale che ne riveste i requisiti secondo la disciplina propria dell'Ordinamento professionale dei dipendenti comunali, così come determinato dai contratti collettivi o, in assenza, secondo la disciplina regolamentare comunale.

7. Il Sindaco, inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento può nominare responsabili di

servizio persone prive di stabile rapporto di lavoro con il Comune.

8. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco, si considerano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comunali che rivestono la qualifica funzionale di vertice nel servizio di appartenenza ed il profilo professionale attinente ai compiti propri del servizio da dirigere.

9. Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità.

Art. 42 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure dal Sindaco.

2. Nello svolgimento di funzioni proprie, il Segretario comunale, tra l'altro:

a) fornisce, se richiesta, assistenza giuridico - amministrativa ai componenti gli organi comunali ed ai titolari della funzione dirigenziale;

b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) cura l'istruttoria degli atti normativi comunali ed esprime parere di legittimità sullo Statuto e sui Regolamenti;

d) può rogare tutti i contratti comunali ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale comunale ed in genere l'informazione giuridico-amministrativa all'interno dell'organizzazione comunale;

f) cura l'uniformità di applicazione nel Comune, delle disposizioni normative, decidendo le controversie interpretative che eventualmente dovessero insorgere tra i dirigenti o i responsabili di procedimento o fornendo direttive interpretative vincolanti per l'attività amministrativa, salva contraria deliberazione della Giunta comunale.

3. Nell'ambito delle funzioni proprie, spetta al Segretario comunale sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

4. In assenza del Direttore Generale, con provvedimento del Sindaco, sono conferite al Segretario comunale le seguenti funzioni:

a) cura che l'attività gestionale si svolga nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;

b) presenta, coordinandole, le proposte di deliberazione degli organi collegiali provenienti dai vari servizi ed uffici comunali;

c) presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;

d) irroga le sanzioni disciplinari superiori alla censura;

e) nomina i gruppi di lavoro intersettoriali per la realizzazione di progetti obiettivi o di particolari attività;

f) presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti in organico e le commissioni di gara ove non partecipi in qualità di ufficiale erogante;

g) gestisce il rapporto di lavoro dei dirigenti;

h) individua il servizio competente a trattare un procedimento, quanto ne risulta difficile la determinazione od insorgono conflitti di competenza;

i) surroga, su incarico motivato del Sindaco, il dirigente che ritarda o omette di compiere un atto di sua competenza o in caso di conflitti di interesse del titolare;

l) cura le relazioni sindacali interne ed esterne;

m) dispone la mobilità interna del personale tra i servizi;

n) assume gli atti di gestione contabile necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

o) definisce l'orario di servizio dei dipendenti comu-

nali e, sentito il Sindaco, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

p) dirige un servizio, compiendone gli atti di competenza, fino a quando non ne è nominato il responsabile, o in sua assenza secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione.

Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dal Direttore Generale qualora venga nominato.

5. Il Segretario comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.

Art. 43 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

- a) propone l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i vari servizi ed uffici;
- b) individua gli obiettivi per il controllo di gestione;
- c) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- d) cura l'istruttoria degli atti generali di governo;
- e) esprime parere sulla nomina dei responsabili di servizio;
- f) presiede il nucleo di valutazione interna;
- g) adempie ai compiti propri del datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro e per l'applicazione di tutte le disposizioni normative di tutela dei lavoratori.

2. In assenza del conferimento delle funzioni di Direttore Generale, i compiti previsti dal precedente comma, sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla competenza attribuita al servizio di cui è responsabile ove non diversamente previsto dal presente Statuto.

Art. 44 - Rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale

1. I rapporti tra il Direttore Generale ove nominato e Segretario comunale sono disciplinati dal capo dell'Amministrazione all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni dipendenza gerarchica l'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.

Art. 45 - Messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi scelti tra i dipendenti comunali.
2. Le mansioni di messo notificatore sono attribuite con provvedimento dal Sindaco.
3. Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti della Amministrazione per cui non siano prescritte speciali formalità.
4. Il messo comunale può anche notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche, che ne facciano richiesta, se consentito dalle vigenti disposizioni.
5. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Art. 46 - Collaborazioni esterne

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad altro contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il disciplinare per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilire:
 - a) la durata, che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 47 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 48 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche sociali del servizio, non sia opportuno sostituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche e/o economiche;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche in forma associativa, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune titolare del servizio pubblico qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 49 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste all'articolo precedente in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione ai Comuni degli atti fondamentali e delle deliberazioni del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio esercitando i diritti e le funzioni previste dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

5. L'assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione che durano in carica ai sensi dello Statuto.

Art. 51 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere

ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo IV L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 52 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, prevista dalla legge;
- e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 53 - Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini riuniti in assemblea.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni ed entrano in vigore il primo giorno della ripubblicazione. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 54 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore della normativa statale e regionale, questi debbono essere apportati nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 55 - Ordinanze

1. Il Sindaco o i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e Regolamenti.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'Ordinamento giuri-

dico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Assume inoltre i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 54 dello stesso decreto legislativo, nonché tutti i provvedimenti allo stesso demandati dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio.

Art. 57 - Contabilità e bilancio

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità comunale.

Art. 58 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ai sensi dell'art. 235, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 59 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

d) la custodia di titoli e valori;

e) tutti gli adempimenti connessi al servizio, previsti dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge nonché da apposita convenzione.

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Criteri direttivi

Art. 60 - Libere forme associative

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti all'attività politica amministrativa, economica e sociale della comunità.

Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

4. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) il collegamento dei propri organi con eventuali comitati di partecipazione;
- b) le assemblee e consultazioni di zona sulle principali questioni di scelta;
- c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
- d) l'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libera autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.

Art. 61 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative, educative e culturali.

2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo a disposizione di tutti le strutture idonee, purché ne facciano richiesta per le funzioni strettamente connesse con l'istituto della partecipazione democratica. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alle norme di sicurezza sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese potrà essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale o su proposta di un gruppo di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, secondo quanto sarà previsto nell'apposito Regolamento, che disciplinerà anche le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

Art. 62 - Consultazioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee su specifici temi di interesse generale. La consultazione attraverso pubblica assemblea, è obbligatoria per l'adozione del Piano Regolatore Generale.

Art. 63 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco o dal Segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 64 - Petizioni

1. Tutti possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 90 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 65 - Proposte

1. Cittadini singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 66 - Referendum

1. Sono ammessi referendum su questioni interessanti l'intera collettività comunale.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali:

- lo Statuto comunale
- il Regolamento del Consiglio comunale
- il piano regolatore generale, Regolamento edilizia, piani urbanistici attuativi

su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 10% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali;
- b) Il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 67 - Effetti del referendum

1. Il referendum è valido se interviene la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali con diritto al voto.

2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa rappresentino la maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato, altrimenti è dichiarato respinto.

3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio prende atto del risultato del referendum e assume i conseguenti atti.

4. In caso di referendum consultivo il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68 - Azione popolare in giudizio

1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi aderisca alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 69 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 70 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Presso gli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle leggi dello Stato e della Regione, nonché la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la raccolta del Bollettino Ufficiale della Regione, riferite agli ultimi 5 anni e la raccolta dei Regolamenti comunali.

2. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

3. Il Regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 71 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di interventi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Le modalità di intervento saranno stabilite da apposito Regolamento.

Art. 72 - Difensore Civico - Istituzione e finalità

1. Il Comune può stipulare apposita convenzione con i Comuni limitrofi per l'istituzione del Difensore Civico e per la gestione del relativo ufficio.

2. Il Difensore Civico è garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

4. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale (e presso le aziende ed istituzioni comunali) per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.

5. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

6. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la collettività comunale.

Art. 73 - Modalità di intervento del Difensore Civico

1. Coloro che abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo comunale pendente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento.

2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o la stessa sia insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può convocare il responsabile del procedimento per acquisire tutte le informazioni utili, o per procedere congiuntamente all'esame del caso trattato.

4. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione del procedimento, dandone immediata notizia all'interessato, al Sindaco ed ai Capi-gruppo consiliari, ed informando gli stessi dell'esito del procedimento dopo la scadenza del termine.

Art. 74 - Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico annualmente invia al Consiglio comunale, tramite il Sindaco, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale sulla base della relazione del Difensore Civico invita gli organi comunali competenti ad adottare misure necessarie a rimuovere le cause permanenti dei ritardi od inefficienze riscontrate, ivi compreso la promozione di eventuali procedimenti disciplinari a carico di dipendenti inadempienti.

3. Qualora il Difensore Civico, rilevi che il ritardo o l'inadempimento di un atto è imputabile al Sindaco, o ad un suo delegato, invita lo stesso a provvedere dando comunicazione ai Capi-gruppo consiliari.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

5. Il dipendente comunale che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge.

6. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria.

7. Allo stesso modo procede a farne denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti, qualora rilevi fatti dannosi per l'erario comunale.

Art. 75 - Nomina-durata e requisiti Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Ove nella prima seduta non dovesse raggiungere il quorum richiesto si deve riconvocare il Consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il Difensore Civico non può essere immediatamente rieletto.

4. Il Difensore Civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e deve essere scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giudico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

5. Il Difensore Civico non può presentarsi come candidato alle tornate elettorali comunali per i cinque anni successivi alla decadenza del proprio mandato.

6. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.

Art. 76 - Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;

d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;

e) coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini sino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune;

f) coloro che hanno rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.

2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

Art. 77 - Revoca

1. Il Difensore Civico, in casi di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Art. 78 - Ufficio

1. Il Difensore Civico si avvale della collaborazione del personale comunale.

2. Il Difensore Civico comunicherà all'amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

Art. 79 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spettano indennità stabilite dal Consiglio comunale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 80 - Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, fatta salva la previsione di legge.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione fatta salva la previsione di legge.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 81 - Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.